

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2201-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE BATTISTA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col **Ministro dell'Interno**

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

col **Ministro del Tesoro**

col **Ministro delle Finanze**

col **Ministro della Difesa**

col **Ministro della Pubblica Istruzione**

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 1967

Comunicata alla Presidenza il 7 luglio 1967

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali (E.S.R.O.) e dell'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (E.L.D.O.), firmati rispettivamente a Parigi il 31 ottobre 1963 e a Londra il 29 giugno 1964

ONOREVOLI SENATORI. — Il 31 ottobre 1963 a Parigi ed il 29 giugno 1964 a Londra vennero firmati i protocolli sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) e della Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione dei vettori spaziali (ELDO) e ciò in adempimento a quanto previsto dalle Convenzioni istitutive delle due suddette Organizzazioni:

A) *Protocollo del 31 ottobre 1963*

Esso definisce i privilegi e le immunità dell'ESRO, del suo personale e dei rappresentanti degli Stati membri ed in particolare:

1) l'Organizzazione, che ha personalità giuridica, può acquistare, alienare e stare in giudizio. Inoltre essa gode del privilegio della inviolabilità dei locali e degli archivi e della immunità della giurisdizione e dell'esecuzione purchè non ostacolino i diritti dei terzi ad ottenere un risarcimento per i danni provocati dall'Organizzazione e dal suo personale;

2) l'Organizzazione può acquistare ed importare i beni necessari per lo svolgimento della sua attività di istituto con l'esenzione dal pagamento di imposte, dazi e tasse. Naturalmente non godono di tale privilegio i beni acquistati ed importati dai funzionari per uso personale. I beni appartenenti alla Organizzazione in ragione di esecuzione della Convenzione non possono essere venduti o ceduti a condizioni diverse da quelle stabilite dal Governo dello Stato che ha concesso l'esenzione doganale;

3) il personale e gli esperti che occasionalmente partecipano all'attività dell'Organizzazione godono della immunità limitatamente agli atti, agli scritti e alle dichiarazioni fatti nell'esercizio delle loro funzioni anche dopo la risoluzione del rapporto di impiego con la Organizzazione stessa. Il Direttore generale, ed eventualmente chi in sua assenza ne esercita la funzione, gode oltre

alle immunità di cui sopra anche delle immunità accordate agli agenti diplomatici di rango equivalente.

Tali immunità debbono essere revocate quando costituiscono un ostacolo al perseguimento della giustizia;

4) alcune norme stabiliscono inoltre la procedura da seguire in caso di controversie che dovessero insorgere tra l'Organizzazione e terzi o tra l'Organizzazione ed uno degli Stati membri;

5) infine il protocollo seguirà la sorte della Convenzione istitutiva dell'ESRO e decadrà automaticamente allo scadere del termine di questa.

B) *Convenzione del 29 giugno 1964*

Lo stesso scopo persegue la Convenzione 29 giugno 1964, relativa all'ELDO e le norme sono pressochè le stesse. Difatti anche l'ELDO gode della personalità giuridica e quindi può contrattare, acquistare e vendere beni mobili ed immobili e stare in giudizio. Gli edifici ed i locali dell'Organizzazione beneficiano del privilegio della inviolabilità e così pure i suoi archivi.

L'Organizzazione può acquistare ed importare con l'esenzione dal pagamento delle imposte, tasse e dazi, i beni necessari ai suoi compiti di istituto.

Anche per le immunità che godono il personale ed il Segretario valgono le stesse norme della Convenzione dell'ESRO e così pure per la procedura da seguire in caso di controversie tra l'Organizzazione e gli Stati membri o tra la stessa e i terzi.

* * *

Pertanto, tenuto conto che i due protocolli regolano tutta la materia dei privilegi ed immunità secondo la normale prassi seguita per le Organizzazioni internazionali, si invita il Senato a voler ratificare i due protocolli approvando il relativo disegno di legge.

BATTISTA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali:

a) Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO), firmato a Parigi il 31 ottobre 1963;

b) Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO) con Protocollo di firma, firmati a Londra il 29 giugno 1964.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dall'entrata in vigore rispettivamente della Convenzione istitutiva dell'ESRO del 14

giugno 1962 e della Convenzione istitutiva dell'ELDO del 29 marzo 1962.

Art. 3.

Ai fini dell'esecuzione dei Protocolli indicati nell'articolo 1, il paragrafo 2 dell'articolo 4 del Protocollo di cui alla lettera a) ed il paragrafo 2 dell'articolo 5 del Protocollo di cui alla lettera b) non si intendono riferiti ad atti di esecuzione forzata relativi ai rapporti per i quali non si applica l'immunità di giurisdizione e di esecuzione dell'ESRO e dell'ELDO.

Art. 4.

Lo Stato italiano è tenuto a risarcire i danni che possano essere cagionati in Italia dall'attività dell'ESRO e dell'ELDO e ad adempiere le obbligazioni non contrattuali sorte in Italia a carico delle predette Organizzazioni, qualora queste ultime non provvedano, direttamente o per il tramite di compagnie di assicurazione, a soddisfare gli aventi diritto.